

Et a quelli di pesce, doi sorte di rosti, doi lessi, et doi fritti con li suoi antipasti, saladi, laticinii, et altre cose solite et ordinarie, una man di torta consueta, marzapane, et confetti comuni, restando prohibite et divedate in tutti li pasti trutte di ogni loco, sturioni, pesce del lago (*di Garda*), pastelli, confetion, e tutte le altre cose di zuccaro, et così ogni altra cosa de qualità, che di sopra non fosse stata concessa, et specialmente il non poter dare ad un medesimo pasto carne, et pesce insieme, o altra cosa marittima.

Le ostreghe si possino dar solamente nelli pasti de particolari da venti persone in giù solamente, et non in altri banchetti, o convitti.

Le colationi siano date in le camare sopra le tavole, et non altrimenti, et siano di confeti minuti, cose di scaletter ordinarie, et frutti semplici di ogni sorte secondo li tempi.

Restando del tutto prohibita ogni altra cosa di confetion et de conditi sotto pena de ducati diese per cadauna delle cose che fussero date contra il presente ordine nelli conviti da venticinque persone in su, pena di ducati vinti per cadauna delle cose prohibite.

Tutti li cuochi et scaletteri si quelli che fussero in schuola, come non, in qual si voglia convito siano obbligati prima che vadino a servir ad alcuno andar all' officio sopra le pompe, et dar in nota, quando, dove, et a chi haveranno da servir, et in termine di giorni tre dopo venir a riferire con verità tutto quello che sarà stato dato a detti conviti, et non venendo nel termine sopradetto, ovvero referendo il falso cadano in pena di ducati diese per la prima volta, et per la seconda et terza oltre la pena pecuniaria siano condannati di pena di bando, prigion . . . alla privatione delli officii loro per quel tempo che parerà alli Sopraprovveditori, e Provveditori alle Pompe.

Essendo obbligati tutti quelli che faranno qual si voglia convito, aprir le porte alli fanti dell' officio sopra le pompe, et li scalchi, menarli per le camere et cucine acciò che possino far l' officio loro; et trovando, che in alcuna cosa a detti conviti si volesse contrafare, ovvero dar cose devedade, siano tenuti li scalchi, et cuochi subito partirsi, et non li servir più, con haver guadagnata la sua mercede, et non partendosi subito, cadano in pena di ducati diese per cadauno, et per ogni fiata che contrafaranno.

Se veramente sarà alcuno di casa, o altri che molestasse detti fanti, ovvero non li lasciassero far l' officio suo, si in proposito de pasti, et altro, come per l' osservantia et execution di tutte le altre deliberazioni pertinenti all' officio sopra le pompe